



FILEF-ETS

FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE

STATUTO 2022

F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE

RL

duobale

Via Buonarroti, 51 - 00185 Roma - Web: www.filef.info - Email: filef@pec.filef.org

FILEF-ETS

Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie

Statuto

Parte prima: norme generali

Preambolo

La FILEF, Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie é una associazione confederale (di seguito "Associazione"), costituita nel 1967 per iniziativa di Carlo Levi e di uomini e donne del mondo della cultura democratica ed antifascista italiana, impegnati nel riconoscimento dei diritti degli emigrati italiani.

La FILEF è presente con proprie strutture e attraverso l'adesione di altre organizzazioni, in Italia e nei paesi meta dei grandi flussi migratori italiani o di origine dei flussi di immigrazione: in Europa, nelle Americhe, in Oceania, in Africa, in Asia.

In Italia, essa è presente con proprie sedi ed organizzazioni aderenti in ogni regione.

A partire dagli anni '80 del secolo scorso la FILEF ha sviluppato un'azione di presenza, accoglienza, assistenza e tutela dei nuovi cittadini migranti in diverse città e regioni italiane, operando sulla base delle esperienze acquisite tra i nostri emigrati all'estero.

Il complesso delle organizzazioni federate in Italia e nel mondo che fanno parte della rete della FILEF è di centinaia tra associazioni, club, centri di servizio, centri di formazione, di informazione, di orientamento e promozione, di assistenza.

I dirigenti della FILEF sono presenti, in qualità di eletti o nominati, negli organismi istituzionali di rappresentanza previsti per legge in Italia e all'estero, nei COMITES (COMitati degli ITALiani all'ESTero), nelle Consulte o Consigli internazionali, nazionali e regionali per l'emigrazione e per l'immigrazione o altri organismi consimili. La FILEF fa parte di organizzazioni unitarie quali, il FAIM (Forum delle Associazioni Italiane nel Mondo), la FUSIE (Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero).

La FILEF è una delle organizzazioni maggiormente rappresentative del mondo dell'emigrazione e in quanto tale è presente nel CGIE (Consiglio Generale degli Italiani all'Estero), organismo presieduto dal Ministro degli Affari Esteri.

La FILEF ha promosso nel 1999, assieme all'Istituto F. Santi e ad altre organizzazioni unitarie, la FIEI (Federazione Italiana Emigrazione e Immigrazione), a cui aderisce.

Attraverso la FIEI, la FILEF si avvale di un accordo di collaborazione con la CGIL Nazionale, con lo SPI, con l'INCA.

La FILEF è inoltre partner di diverse reti internazionali di organizzazioni attive nel campo della cooperazione, dello sviluppo locale e solidale, della pace, della lotta al razzismo e alla xenofobia, della tutela e della valorizzazione dei cittadini migranti, ovunque essi vivano.

Articolo 1

Sede Centrale

La FILEF è una Associazione non riconosciuta ed ha una struttura confederale. La FILEF Nazionale ha sede legale in Roma. Possono essere aperte sedi periferiche ovunque la FILEF lo ritenga opportuno. Tutte le organizzazioni già aderenti in Italia e nel mondo fanno parte della Rete FILEF, pur nella piena autonomia amministrativa e gestionale, e sono componenti del Consiglio Internazionale.

L'Associazione è un ente di Terzo settore ai sensi del D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS, ed è denominata "FILEF-ETS" (di seguito "FILEF" o "Associazione").

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Scopi, finalità e compiti

La FILEF non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.

In particolare, la FILEF rappresenta i bisogni e le esigenze dei cittadini migranti, ne tutela e promuove i diritti e le opportunità; studia, progetta, realizza e gestisce interventi e servizi atti a favorire la piena integrazione dei lavoratori italiani emigrati all'estero e dei lavoratori stranieri immigrati in Europa e in Italia, il superamento delle barriere etniche, culturali, filosofiche e religiose, la piena e matura realizzazione di società concretamente inter-culturali e multi-etniche.

La FILEF realizza, in forma autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti ed istituzioni nazionali e/o internazionali, iniziative finalizzate allo sviluppo della cultura della solidarietà e della responsabilità, di una nuova qualità del lavoro e del vivere civile, della convivenza e della cooperazione tra popoli e culture diverse, dell'unità europea e di positive relazioni tra nord e sud del mondo, della pace e della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione delle differenze - culturali e di genere - come grande risorsa democratica.

La FILEF si impegna per la parità di genere, intergenerazionale e trasversale, nei suoi organismi, a tutti i livelli e nelle sue attività. Si impegna per le pari opportunità tra donne e uomini, tra persone emigrate e immigrate.

In particolare, la FILEF è attiva nel campo del sostegno e della valorizzazione dell'integrazione sociale, culturale, scolastica, linguistica, formativa e lavorativa, dei cittadini e dei lavoratori italiani all'estero, dei cittadini e dei lavoratori immigrati in Italia, dei giovani, delle donne e degli anziani, anche attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di orientamento, analisi dei fabbisogni, studi e ricerche, formazione scolastica e professionale, informazione, iniziative di interscambio culturale, sociale ed economico tra l'Italia ed i Paesi di origine e/o ospitanti, di informazione, di documentazione storica ed educativa nonché di ogni altra azione coerente con dette finalità, compresa la promozione di piccola e microimpresa, anche cooperativa o associata, di lavoro autonomo o autogestito.

La FILEF svolge pertanto ogni attività volta al perseguimento degli scopi indicati, ivi inclusa la promozione, la costituzione e lo sviluppo di strutture, di agenzie e di centri di servizi territoriali, autonomamente o in accordo/associazione con altre strutture, autorità, soggetti pubblici e/o privati ed altri Enti in genere, nazionali ed internazionali, partecipando in qualità di socio fondatore o aderente o comunque collaborando con essi.

La FILEF, ai sensi dell'art. 5 del CTS, svolge le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La FILEF può, altresì, organizzare e realizzare riunioni, seminari, convegni, congressi, corsi ed altre manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, quali festival per la promozione della memoria storica delle migrazioni e per la valorizzazione delle opere di ingegno dei migranti nel campo dell'arte e della cultura, della scienza e della tecnica, dell'economia e nel sociale; pubblicare e diffondere risultati degli studi, delle ricerche e delle esperienze realizzate; produrre e trasmettere informazione, documentazione storica, formativa ed educativa, anche servendosi delle più recenti tecnologie informatiche e di

comunicazione; offrire la consulenza e la formazione manageriale delle proprie strutture associate o di organismi terzi operanti nel settore di competenza della FILEF.

La FILEF garantisce il coordinamento tecnico-operativo delle strutture territoriali nazionali ed internazionali ad essa aderenti, l'omogeneità delle modalità operative e gestionali delle stesse strutture, attraverso l'adozione di un regolamento comune, nonché la promozione di iniziative per lo sviluppo delle Risorse Umane impegnate a livello nazionale e territoriale.

La FILEF garantisce inoltre la presenza dei rappresentanti delle associazioni dei migranti nelle Consulte istituzionali, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

La FILEF può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

Articolo 3 **Soci**

Possono aderire alla FILEF organismi, enti, associazioni, società e persone giuridiche in genere che ne condividano gli scopi e le norme statutarie e che operino, sia direttamente che indirettamente nello stesso settore di intervento dell'Associazione, nonché soggetti operanti anche in altri settori, purché non perseguano scopi incompatibili con quelli della FILEF e dichiarino di condividere le finalità e gli obiettivi dell'Associazione stessa.

Possono inoltre aderire alla FILEF persone fisiche, circoli, club, consorzi ed associazioni, purché si riconoscano nei fini statuari della FILEF e ne accettino esplicitamente finalità e norme.

Tutte le organizzazioni già aderenti in Italia e all'estero sono parte della FILEF. Il rapporto tra le organizzazioni anche federative regionali in Italia e all'estero aderenti alla FILEF è regolato da un apposito regolamento emanato dall'Assemblea dei soci della FILEF.

Articolo 4 **Ammissione di nuovi soci**

I soggetti fisici e giuridici che abbiano interesse ad associarsi alla FILEF, accettino il presente Statuto ed abbiano le caratteristiche definite al precedente articolo 3, devono presentare domanda scritta alla Presidenza e sono ammessi all'Associazione con delibera dell'Assemblea dei soci, attraverso il voto favorevole della maggioranza dei componenti, ascoltato il parere del Comitato direttivo.

La deliberazione dell'Assemblea è insindacabile. I soci assumono sin dall'ammissione il diritto di voto in Assemblea.

Gli associati all'atto dell'iscrizione si obbligano:

- a) ad attenersi scrupolosamente agli obblighi statuari ed al regolamento dell'Associazione;
- b) ad osservare le decisioni che, nei limiti concessi dal presente Statuto, gli organi sociali adotteranno in nome dell'Associazione;

F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE

[Handwritten signature]

c) a corrispondere la quota associativa di iscrizione, quella associativa annuale ed i contributi fissati dall'Assemblea. L'ammontare del contributo associativo annuale, relativo all'anno in cui l'associato è stato ammesso all'Associazione, verrà suddiviso in dodicesimi e concretamente determinato in misura proporzionale ai mesi di effettiva iscrizione.

I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta alla Presidenza, di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di averne copia.

Articolo 5

Perdita della qualità di socio

L'associato può essere escluso dall'Associazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione quali, in particolare, la violazione degli obblighi fissati dal precedente art.4, nonché per fatti o comportamenti che ledano lo spirito associativo o che possano mettere a rischio l'immagine ovvero gettino discredito sull'associato o sulla stessa Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea; l'esclusione per morosità può verificarsi quando l'associato sia in mora con il versamento delle quote associative. In tal caso è facoltà dell'Assemblea, constatato l'invio di preavviso preventivo da parte del Coordinatore a mezzo di raccomandata, di deliberare l'esclusione dopo 90 giorni dalla data dello stesso, salva ogni azione legale.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Coordinatore con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio. Il recesso ha effetto alla data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale è stato esercitato. Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote ed i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. I soci esclusi non possono utilizzare il nome e il marchio identificativo della FILEF, in nessuna forma.

Articolo 6

Regolamentazione delle attività della FILEF

La FILEF Nazionale svolge un ruolo di promozione e di coordinamento delle attività tra i diversi soggetti aderenti alla FILEF, alla quale partecipano di diritto tutti i soggetti che, nel corso della sua storia, sono stati federati all'Associazione, purché non esclusi dall'Associazione stessa.

La definizione dei rapporti e delle sinergie tra le organizzazioni aderenti alla FILEF è stabilita da apposito Regolamento adottato con delibera dell'Assemblea.

Parte Seconda: ordinamento finanziario

Articolo 7

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo il Coordinatore coadiuvato dal Direttore amministrativo, predispone il bilancio consuntivo con la relazione dell'attività svolta.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Coordinatore coadiuvato dal Direttore Amministrativo, predispone il bilancio preventivo e delibera in merito al programma di attività per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo con la relativa relazione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio consuntivo con la relazione allegata deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame da parte dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo e il relativo programma devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Articolo 8

Fondo di dotazione

Il Fondo è costituito da:

- proventi derivanti da atti di liberalità degli associati, delle organizzazioni federate e di terzi;
- contributi degli associati per la quota d'ammissione nella misura stabilita dall'Assemblea.; contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e dell'Unione Europea, nonché di altre istituzioni nazionali o internazionali pubbliche o private, per la realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
- beni immobili a qualunque titolo acquistati o acquisiti tramite donazioni o liberalità di terzi.

Articolo 9

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di dotazione, dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali ed è alimentato dai contributi di cui all'Art. 9, dalle quote associative annuali, dai contributi straordinari e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività.

Il patrimonio può essere destinato esclusivamente al raggiungimento dello scopo associativo.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuzione anche indiretta degli utili.

Il patrimonio sociale è amministrativo e gestito dal Comitato direttivo.

Articolo 10

Avanzi di Bilancio

Le disponibilità derivanti da avanzi di bilancio possono essere investite: nel potenziamento delle strutture della sede nazionale o delle sedi territoriali; in beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali centrali o periferiche; in attrezzature tecniche funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali; in titoli di Stato o depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di primaria importanza al fine di meglio realizzare gli scopi sociali.

Parte Terza: organi dell'Associazione FILEF e loro funzionamento

Articolo 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci della FILEF
- Comitato direttivo
- Collegio dei Revisori dei conti
- Comitato dei Garanti
- Coordinatore
- Ufficio di Presidenza
- Presidente
- Consiglio Internazionale
- Comitato tecnico-scientifico.

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 12

Assemblea dei soci

L'Assemblea della FILEF è costituita dai soci aderenti. Hanno diritto di voto coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato esprime un voto. Agli aderenti che siano Enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati, secondo quanto disposto dal regolamento di applicazione dello Statuto.

Il Coordinatore è di diritto presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Coordinatore almeno una volta l'anno, entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica, online, da inviarsi almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

La comunicazione di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno. La seduta di seconda convocazione dovrà essere indicata nello stesso avviso e potrà avvenire nella stessa giornata con orario diverso.

Per manifeste ragioni di urgenza l'Assemblea può essere convocata per telegramma, fax, posta elettronica anche in tempi più brevi.

L'Assemblea può riunirsi in via straordinaria per richiesta del Comitato direttivo, ovvero di un terzo dei componenti dell'Assemblea, ovvero per richiesta del Coordinatore.

In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore, quando sussistono motivi di urgenza l'Assemblea può essere convocata dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli obiettivi strategici dell'Associazione;
- nomina e revoca il Comitato direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Comitato dei Garanti;
- approva i bilanci consuntivi e preventivi, la relazione ed il programma allegato;
- approva il regolamento di attuazione del presente Statuto, ivi incluse le disposizioni che regolano lo svolgimento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca il Coordinatore;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- determina le quote di iscrizione, la quota associativa annua e i contributi degli associati;
- delibera in merito all'ammissibilità dei nuovi soci e all'esclusione dei soci;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- **delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;**
- delibera sullo scioglimento, sulla fusione, sulla trasformazione e sulla scissione dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

L'Assemblea è competente a manlevare il Coordinatore da responsabilità civili nelle quali fosse incorso nello svolgimento delle proprie funzioni.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci sono valide in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei propri componenti; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del Coordinatore.

Le decisioni inerenti le modifiche statutarie, l'ingresso di nuovi associati e le sanzioni nei confronti dei soci, l'approvazione e le modifiche del regolamento di attuazione del presente Statuto e la durata di applicazione delle disposizioni transitorie e finali del presente Statuto sono adottate a maggioranza dei 2/3 dei soci.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati o, in alternativa, possono conferire, per iscritto, un mandato di partecipazione all'Assemblea ad un fiduciario.

Nessuno può essere latore di più di una delega.



FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE

fl
Quint 22

Articolo 13

Comitato direttivo

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo che opera in piena autonomia gestionale, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite e nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea.

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 21 (ventuno) ad un massimo di 35 (trentacinque) membri oltre al Coordinatore, al Presidente e al Vicepresidente, rispettando la parità di genere - come citato nell'art. 2 -

Partecipano alle riunioni del Comitato direttivo, con funzioni consultive, il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico- organizzativo.

Il Comitato direttivo rappresenta l'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del codice del Terzo Settore.

I componenti del Comitato direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Comitato direttivo è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, con lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione e si riunisce nella sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia.

In caso di urgenza, e in deroga a quanto stabilito come regola generale, l'avviso di convocazione può essere comunicato telefonicamente almeno una settimana prima della riunione.

Il Comitato direttivo è valido con la presenza della metà più uno dei propri componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Il Comitato direttivo:

- a) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- b) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e la relazione dell'attività svolta;
- c) delibera sul programma di attività;
- d) approva i programmi formativi, di ricerca e le altre iniziative culturali dell'Associazione;
- e) approva il regolamento del personale dell'Associazione, nomina il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico-organizzativo;
- f) esprime parere per l'ammissione di nuovi associati;
- g) esprime parere per l'esclusione di soci;
- h) nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- i) ha facoltà di transigere e compromettere; acquistare, vendere, permutare e conferire immobili; consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotazione ipotecaria; accedere a fidi e mutui ipotecari; richiedere e concedere fidejussioni; deliberare sui contenziosi attivi e passivi;
- j) delibera sui poteri di firma del Direttore amministrativo fissandone modalità di esercizio e i limiti;
- k) individua le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'art. 13 c. 6 del codice del Terzo settore nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- l) delibera sugli altri oggetti attinenti ad attività della Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea o del Coordinatore o degli altri organi.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea ed è formato da un massimo di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'albo, rispettando la parità di genere - come citato nell'art. 2 -

I membri del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.

Il Collegio sceglie il Presidente tra i suoi membri effettivi.

Il Collegio:

- 1) controlla l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- 2) accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale dell'Associazione;
- 3) informa l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati, redigendo apposita relazione scritta.

Qualora si renda obbligatorio per legge, il Collegio dei Revisori dei conti assume le funzioni di organismo di garanzia e controllo ai sensi dell'art. 30 del codice del Terzo Settore.

Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora previsto dalla legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

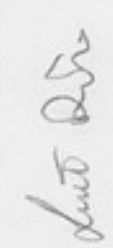
I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione delle organizzazioni aderenti che richiedano di consultarlo.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE



- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 **Coordinatore**

Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea ed ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione FILEF nei confronti delle Pubbliche Istituzioni, dei Privati nonché nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Coordinatore è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito ciò che dalla Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci, al Comitato direttivo, all'Ufficio di Presidenza o al Presidente.

Convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo.

E' responsabile dell'attuazione del programma annuale di attività.

Coordina le attività della FILEF e cura i rapporti con le strutture associate e federate, con Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Privati con i quali si determinano attività comuni.

E' responsabile della politica delle risorse umane dell'Associazione.

Controlla l'attuazione delle politiche finanziarie, economiche e del personale determinate dal Comitato direttivo.

Può nominare procuratori speciali o generali.

In caso di assenza o impedimento del Coordinatore, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate in via provvisoria dal Direttore amministrativo, in stretto raccordo con il Presidente, anche oltre i limiti della delega specificamente assegnatagli dal Comitato direttivo.

Articolo 16 **Presidente, Vice Presidente ed Ufficio di Presidenza**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, ha funzioni di rappresentanza nei confronti del mondo associativo ed istituzionale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Internazionale e partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo. Il Vice Presidente, viene eletto dall'Assemblea e sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o impedimento.

L'Ufficio di Presidenza della Associazione è composto da:

a)- Presidente

b)- Vice Presidente

c)- Cinque membri onorari nominati dall'Assemblea in seno al Consiglio Internazionale o appartenenti al mondo della cultura, della scienza, della politica, per essersi distinti nell'azione a favore dei migranti e delle loro famiglie.

Il tutto rispettando la parità di genere - come citato nell'art. 2 -

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- Indicare linee programmatiche e di concertazione sulle attività da svolgere nell'ambito dei principi dello Statuto;
- Convocare il Consiglio Internazionale;
- Promuovere azioni unitarie e di coordinamento delle attività delle Associazioni Federate presenti in Italia ed all'Estero;

- Istruire le richieste dei soggetti che hanno inoltrato richiesta di adesione alla Associazione.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario con convocazione scritta del Presidente, inoltrata per posta, fax, e-mail, almeno due settimane prima della riunione, che dovrà contenere luogo, data ed ordine del giorno della riunione.

Il Coordinatore partecipa di diritto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 17

Il Consiglio Internazionale

Il Consiglio Internazionale è costituito da rappresentanti di organizzazioni associate o federate e da singoli esponenti del mondo dell'emigrazione e dell'immigrazione con cui la FILEF e le proprie organizzazioni intrattengono positive e fruttuose relazioni sia in Italia che all'estero.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Internazionale.

Il Consiglio Internazionale è convocato dal Presidente, in accordo con il Comitato direttivo, in corrispondenza del rinnovo degli organi e a metà mandato, per rappresentare il quadro evolutivo delle organizzazioni aderenti, l'evoluzione della situazione dei cittadini migranti e le politiche di integrazione in Italia e nei diversi Paesi.

Il Consiglio Internazionale è l'organo di più ampia consultazione della FILEF; esso è nominato dall'Assemblea e deve essere composto secondo criteri di equilibrio della rappresentanza delle articolazioni territoriali (Italia e estero) e degli ambiti di attività e di servizio della FILEF; in particolare nel Consiglio Internazionale deve essere assicurata una presenza adeguata delle realtà di emigrazione e di immigrazione, anche in termini di fasce di età e generazionali, e deve essere composto da almeno il 40% di donne.

Il Consiglio Internazionale ha poteri consultivi; produce analisi ed orientamenti sulla situazione dei cittadini migranti e suggerisce impegni, azioni ed attività della FILEF per gli anni successivi.

Le decisioni del Consiglio Internazionale sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, di riunire il Consiglio Internazionale, i suoi membri possono essere consultati e chiamati ad esporre il proprio parere anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, quali posta elettronica, videoconferenza, fax, ecc.

In tal caso, gli atti della discussione e delle decisioni del Consiglio Internazionale debbono essere trasmessi a ciascun componente.

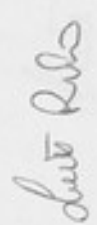
Articolo 18

Il Direttore amministrativo (Tesoriere)

Il Direttore amministrativo è nominato dal Comitato direttivo su proposta del Coordinatore.

Coadiuvato il Coordinatore nella predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi; è responsabile della gestione contabile della Associazione; tiene aggiornata la situazione di cassa e cura la registrazione di entrata e uscita della Associazione; cura la contabilità della Associazione in conformità alle modalità stabilite dal Comitato direttivo, dai regolamenti interni e dalle norme di Legge. Provvede alla riscossione e alla registrazione dei contributi degli associati. Il

F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE



Direttore amministrativo rende conto al Coordinatore e al Comitato direttivo delle spese e delle entrate della FILEF.

Esercita poteri di firma nell'ambito dei limiti e delle modalità fissate dal Comitato direttivo o sulla base di specifiche procure del Coordinatore, anche operando su conti correnti della Associazione presso Banche e/o Uffici Postali.

Coordina l'attività dei consulenti. E' responsabile dell'amministrazione del personale e dell'andamento degli uffici; sovrintende ai detti uffici ed esercita le ulteriori attribuzioni conferitegli dal regolamento o dagli organi amministrativi dell'Associazione.

Il Direttore amministrativo partecipa normalmente, con carattere consultivo, alle sedute del Comitato direttivo e potrà essere chiamato a fungere da segretario in sede di Assemblea.

Articolo 19 **Direttori di area**

I Direttori di area sono nominati dal Comitato direttivo su proposta del Coordinatore. I Direttori tecnici ed organizzativi sono responsabili del coordinamento delle attività di programmazione e di progettazione dell'Associazione e del relativo personale.

Elaborano e redigono, sulla base delle strategie e delle scelte programmatiche proposte e approvate dal Comitato direttivo, pareri e programmi a medio e lungo termine relativi all'attività dell'Associazione, in particolare, ma non esclusivamente, nelle aree Eventi culturali/Comunicazione e Formazione/Progetti di sviluppo locale.

I Direttori tecnici e organizzativi partecipano normalmente, con carattere consultivo, alle sedute del Comitato direttivo.

Articolo 20 **Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato tecnico-scientifico è composto da personalità del mondo della cultura e della scienza che abbiano acquisito meriti nella direzione degli scopi statuari della Associazione. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzione consultiva, di sostegno e potenziamento dell'Associazione in particolare nello sviluppo di progetti e programmi di attività e nella comunicazione dei risultati ottenuti. I membri del Comitato tecnico-scientifico sono nominati dal Comitato direttivo, rispettando la parità di genere - come citato nell'art. 2 -

Articolo 21 **Durata degli Organi statuari**

La durata degli Organi prevista dal presente Statuto è di cinque anni. I suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati per due mandati consecutivi e possono dimettersi in qualunque momento.

I componenti dei diversi Organi statuari che non partecipano senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive dell'organismo di cui fanno parte vengono dichiarati decaduti.

La sostituzione dovrà essere fatta entro novanta giorni dalla decadenza nel rispetto del presente Statuto.

Articolo 22

Volontari ed emolumenti

Non è consentita alcuna indennità di carica sotto qualunque forma, fermo restando il rimborso delle spese sostenute e documentate, nonché la retribuzione per l'attività effettivamente svolta.

L'Associazione potrà avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita delle persone aderenti agli enti associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Parte quarta: scioglimento, liquidazione, controversie

Articolo 23

Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea è l'organo competente a deliberare lo scioglimento della FILEF secondo le maggioranze previste dalla normativa vigente.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le organizzazioni aderenti del patrimonio residuo.

Articolo 24

Comitato dei Garanti

Tutte le eventuali controversie insorgenti all'interno tra l'Associazione e i suoi organi o tra la struttura nazionale e le associazioni federate, sono risolte dal

F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE



Comitato dei Garanti, quali arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno con lodo inappellabile.

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea anche tra non soci di stimata affidabilità morale e politica.

Sono escluse dalla competenza del Comitato dei Garanti le controversie inerenti la determinazione ed il pagamento dei contributi associativi e quant'altro attribuito dal presente Statuto alla determinazione degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 25 **Foro competente**

Per ogni azione cautelare e di tutela, delle azioni e dei diritti dell'Associazione e degli Organi statuari il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

Articolo 26 **Norma transitoria**

Tutte le associazioni o articolazioni regionali, in Italia ed all'Estero, aderenti alla FILEF fanno parte dell'Associazione. La definizione di coordinamenti locali, nazionali o continentali della FILEF verrà regolamentata con apposito Regolamento predisposto dal Comitato direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Articolo 27 **Rinvio**

L'Associazione, per quanto non previsto dal presente Statuto, è disciplinata dal Codice Civile italiano.

VERBALE

dell'Assemblea straordinaria Filef del 27 maggio 2022 ore 12 CET

Uno dei coordinatori nazionali, Pietro Lunetto, assumendo la presidenza dell'Assemblea, la introduce, chiedendo la verifica del numero legale come da statuto, indicando, come segretari verbalizzanti Laura Salsi e Rodolfo Ricci, i quali accettano.

Risultano Presenti:

- 1 - Pietro Lunetto
- 2 - Laura Salsi
- 3 - Lara Olivetti
- 4 - Rodolfo Ricci
- 5 - Elisa Castellano
- 6 - Luca Esposito
- 7 - Nino Galante
- 8 - Frank Panucci
- 9 - Massimo Angrisano
- 10 - Salvatore Augello
- 11 - Antonella Dolci
- 12 - Giuseppe Pontoni
- 13 - Mario Neri
- 14 - Marlene Micheloni
- 15 - Julio Santucho
- 16 - Marco Grispigni
- 17 - Claudio Marcello
- 18 - Liana Novelli
- 19 - Alessandra Cosimato
- 20 - Elena Raffetti
- 21 - Renato Palermo
- 22 - Antonio D'Orazio
- 23 - Adriana Bernardotti
- 24 - Grazia Moffa
- 25 - Ana Serra
- 26 - Enrico Pugliese
- 27 - Carlo Lai
- 28 - Armando Addona
- 29 - Frank Barbaro
- 30 - Maria Rosa Arona
- 31 - Giovanna Campani
- 32 - Andrea Pisauro
- 33 - Morena La Barba
- 34 - Alejandro Francomano
- 35 - Salvatore Finocchiaro
- 36 - Roberto Galtieri

Deleghe:

- con delega di Catia Cinanni
- con delega di Analia Barreira

- con delega di Elisa De Costanzo
- con delega di Alberto Tassinari

- con delega di Giuseppe Petrucci
- con delega di Sonja Sedmak
- con delega di Guglielmo Bozzolini
- con delega di Ugo Boggero
- con delega di Edith Pichler

- con delega di Mimma Di Maracantonio

- con delega di Angelo Santamaria
- con delega di Bruno De Biase
- con delega di Maurella Carbone

- con delega di Cristina Oggiano
- con delega di Stefano Morselli

Totale presenti: 36
Deleghe: 14
TOTALE: 51

Si conferma il raggiungimento dei due terzi della composizione dell'assemblea e quindi la sua validità nei termini statutari.

Pietro Lunetto ricorda la composizione dell'ordine del giorno:

- Ratifica modifiche statutarie e relativa approvazione
- Varie ed eventuali

Massimo Angrisano prende la parola per descrivere le modifiche statutarie, riassumibili in breve, nell'adeguamento dello statuto alle norme del terzo settore.

Riguardo alla riconfermata parità di genere all'interno degli organismi associativi, vi è tuttavia da precisare che secondo le norme in vigore la rappresentanza legale è a capo soltanto ad uno dei due coordinatori, e la proposta condivisa è quella di Pietro Lunetto.

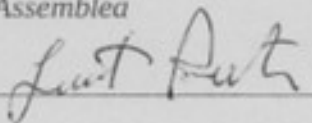
Al termine della esposizione viene messa in votazione la proposta di modifica e dell'affidamento della rappresentanza legale, che viene approvata alla unanimità, nessun astenuto e nessun voto contrario.

Massimo Angrisano, intervenendo infine al termine della votazione, richiama l'ufficio di coordinamento a predisporre i seguiti per le necessarie comunicazioni di variazione decise, inclusa quella della nuova sede associativa in Via Buonarroti, 51 a Roma.

L'assemblea viene chiusa alle ore 13.20.

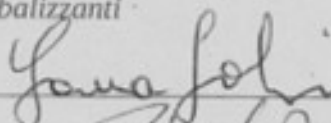
Il Presidente di Assemblea

Pietro Lunetto

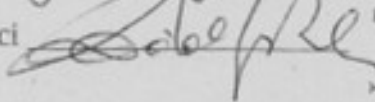


Segretari verbalizzanti

Laura Salsi



Rodolfo Ricci



F I L E F
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI EMIGRANTI E FAMIGLIE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

20 GIU. 2022

Originale dell'atto registrato il

al N. 422 Serie 3^a Esatti Euro $\emptyset$

(..... Atto ESATTI

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dott.ssa Chiara Mancalenti)

L'ADDETTO
(Riccardo Bardelli)

